

COMUNE DI COLLIO

Provincia di Brescia

Codice Istat 017058

Deliberazione n. 22 del 30.03.2009 Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: Approvazione regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma.

L'anno duemilanove, addì 30 del mese di marzo alle ore 22:00 nella sala delle adunanze della Giunta Comunale previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono stati convocati a seduta per oggi gli Assessori Comunali

All'appello risultano presenti:

ZANINI	MIRELLA	(SINDACO)
BONOMINI	GIUSEPPE	(VICE-SINDACO)
GERARDINI	TINO	(ASSESSORE)
LAZZARI	EZIO	(ASSESSORE)
PATERLINI	CLAUDIA KATIA	(ASSESSORE)

Totale presenti: 5

All'appello risultano assenti:

Totale assenti: 0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Turrici Dott.ssa Susanna il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Zanini Mirella in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera n. 22 del 30.03.2009

Oggetto: Approvazione regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTI:

- L'art. 3, comma 56 della Legge n. 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008) che dispone di fissare, con il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ed in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, nonché di fissare, con il medesimo regolamento, il limite massimo della spesa annua per detti incarichi e consulenze;
- L'art. 3, comma 57 della sopracitata Legge n. 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008), che stabilisce che le predette disposizioni regolamentari vengano trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro trenta giorni dalla loro adozione;
- L'art. 3, comma 18 e 54, che detta nuove disposizioni in merito ai contratti di collaborazione e consulenza, disponendo il primo che *"I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante"* ed il secondo intervento sul comma 127 dell'art. 1 della Legge 662/1996 e sostituendo le parole da: "pubblicano" fino a: "erogato" dalle seguenti: *"sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito e determina responsabilità erariale del dirigente preposto"*.

RITENUTO pertanto modificare gli artt. 131 e 132 del Regolamento di cui trattasi, aggiungendo specifica sezione per la disciplina di quanto richiesto dalla legge finanziaria 2008;

VISTO il testo regolamentare integrativo proposto e ritenuto meritevole di approvazione;

PRESO ATTO CHE il presente provvedimento è oggetto di comunicazione alle OO.SS. ai sensi degli artt. 7 e 8 del C.C.N.L. 1.04.1999;

VISTO l'art. 48, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espressa dal Responsabile del servizio competente ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte

1. Di approvare le modifiche al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi consistenti nella nuova formulazione relativa al "Conferimento di incarichi di consulenza, di studio, di ricerca e di collaborazione" a soggetti esterni all'Amministrazione nel testo che si allega.
2. Di trasmettere le nuove disposizioni, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni, ai sensi del comma 57 dell'art. 3 della L. 244/2007.
3. Di trasmettere altresì copia del presente provvedimento alle RSU e alle OO.SS. firmatarie del Contratto Collettivo di comparto, ai sensi degli artt. 7 e 8 del C.C.N.L. 1.04.1999
4. Di disporre la redazione del nuovo testo regolamentare coordinato con le modifiche sopra evidenziate e la sua conseguente pubblicazione all'albo pretorio e sulla rete internet
5. Di dichiarare, con successiva votazione unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV comma, del D.Lgs. n. 265/2000

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità dell'atto entro e non oltre i 60 giorni dell'atto di pubblicazione all'albo pretorio.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

L'Assessore
Bonomini Giuseppe

Il Sindaco
Zanini Mirella

Il Segretario Comunale
Turturici Dott.ssa Susanna

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

- viene pubblicato per 15 giorni consecutivi mediante affissione all'Albo Pretorio dal come previsto dal 1° comma dell'art. 124 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- copia della presente viene trasmessa oggi, giorno di pubblicazione, ai capigruppo consiliari come previsto dall'art. 125 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;


CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che in seguito all'avvenuta pubblicazione, la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Il Segretario Comunale
Turturici Dott.ssa Susanna

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Collio V.T.



COMUNE DI COLLIO

Provincia di Brescia

Codice Istat 017058

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

Art. 1 – Finalità del regolamento

Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma per tutte le tipologie di prestazione, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento.

Art. 2 – Ambito applicativo

1. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a definire una organica disciplina in materia di incarichi a soggetti esterni e a consentire la razionalizzazione e il contenimento delle relative spese.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni che seguono, sono da considerarsi incarichi di collaborazione autonoma tutte quelle prestazioni che richiedono delle competenze altamente qualificate da svolgere in maniera autonoma, secondo le seguenti tipologie:
 - a) Incarichi di studio;
 - b) Incarichi di ricerca;
 - c) Consulenze
 - d) Altre collaborazioni esterne ad alto contenuto professionali (co.co.co. / occasionali).
3. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del committente; non comporta l'obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del committente può essere svolto, nei limiti concordati, anche nella sede del committente.
4. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a) Agli incarichi conferiti ai componenti degli organi di controllo interno e del nucleo di valutazione e ai membri di commissione di gara e di concorso;
 - b) Agli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (per esempio, incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione delle opere pubbliche);
 - c) Prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente.

Art. 3 – Presupposti, limiti e modalità di conferimento degli incarichi

1. Presupposto per il conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma è l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente medesimo, in grado di assicurare la rispondenza dei risultati agli obiettivi dell'amministrazione.

L'avvenuta verifica di tale circostanza dovrà essere specificata nella determinazione dirigenziale di conferimento dell'incarico.

2. Gli incarichi non potranno includere la rappresentanza dell'amministrazione o altre funzioni che l'ordinamento preveda come prerogativa di soggetti ad esso legati da vincolo di subordinazione.

Art. 4 – Individuazione delle professionalità

1. Il responsabile dell'ufficio competente individua le professionalità predisponendo un apposito avviso pubblico nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

- a) Definizione dell'oggetto dell'incarico
- b) Gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione
- c) Durata dell'incarico
- d) Luogo dell'incarico e modalità di espletamento
- e) Compenso per la prestazione e tutte le informazioni connesse (periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare ecc.)
- f) Indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

2. L'avviso pubblico e l'esito della procedura sono resi pubblici tramite il sito web istituzionale e tramite altre procedure di pubblicizzazione scelte dal responsabile, per 15 giorni.

3. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura.

4. I requisiti di carattere generale per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico sono:

- il responsabile dell'ufficio competente procede alla valutazione dei curricula presentati e alla scelta della qualificazione più aderente alle esigenze da assolvere attraverso l'incarico da affidare, facendo ricorso, ove ritenuto opportuno, allo svolgimento di colloqui o prove specifiche

- qualora, in funzione della complessità o della particolare qualificazione tecnica richiesta, il responsabile dell'ufficio ritenga necessario un supporto tecnico nella valutazione dei curricula, nel bando pubblico verrà specificato che la selezione verrà effettuata attraverso apposita commissione che verrà composta con il supporto e la partecipazione del personale dell'ente.

Art. 5 – Disciplinare di incarico

1. Il responsabile del settore interessato formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.

2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, deve dare atto che persistono tutte le condizioni previste in sede di approvazione della programmazione dell'ente e in particolar modo che:

- a) L'affidamento dell'incarico a soggetti estranei all'amministrazione avviene nel rispetto dei limiti, criteri e modalità previsti dal vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
- b) L'incarico da conferire rispetta i limiti di spesa previsti dalla programmazione annuale stabilita in sede di bilancio, o sue successive variazioni;
- c) Per la prestazione oggetto di incarico sono stati preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso;
- d) L'indicazione dei requisiti di qualificazione, competenza ed esperienza professionale richiesti, nonché i criteri di valutazione adottati.

Art. 6 – Durata del contratto e determinazione del compenso

1. Il contratto dovrà specificare la durata e il contenuto della prestazione da svolgere.
2. L'ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, del know how messo a disposizione in relazione al settore di attività oggetto dell'incarico, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato.

Art. 7 – Pubblicazione degli incarichi

1. Per tutte le tipologie di incarico di collaborazione autonoma affidati a soggetti esterni, l'efficacia di ciascun contratto decorre dal giorno della pubblicazione sul sito web istituzionale di questa amministrazione dei seguenti relativi dati: gli estremi della determinazione e del contratto di affidamento, le generalità (cognome e nome, luogo e data di nascita) del soggetto percettore, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.

Art. 8 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

Art. 9 – Presupposti per il conferimento di incarichi professionali o di collaborazione esterna in via diretta senza esperimento di procedure comparative

Fermo restando il rispetto dei presupposti e dei requisiti di legge per il conferimento dell'incarico, si può derogare in via del tutto eccezionale alla procedura comparativa e procedere senza l'esperimento di procedure di selezione qualora ricorrano le seguenti situazioni:

- o In casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- o Per il conferimento di incarichi a professionisti di riconosciuta ed indiscutibile autorevolezza e fama professionale, nello specifico campo oggetto dell'incarico, che, in virtù delle competenze acquisite e delle esperienze maturate siano i più idonei a poter fornire la prestazione richiesta;
- o Per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- o Per incarichi di importi non superiore a €5.000,00.

Art. 9 – Controlli dell'organo di revisione e della Corte dei conti

1. Gli atti di spesa per gli incarichi di cui al presente regolamento sono comunicati all'organo di revisione dell'ente.

2. Gli atti di spesa superiore a 5 mila euro devono essere sottoposti al controllo successivo della Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo la modalità fissata dalla sezione medesima.

3. Il presente regolamento viene trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro 30 giorni dall'adozione.